


Usura bancaria

Riconoscerla e contrastarla



1. INTRODUZIONE AL FENOMENO DELL'USURA

L'usura è un fenomeno antico, dai contorni incerti e, purtroppo, estremamente radicato nella nostra realtà economico - sociale.

L'usura trae alimento da situazioni di difficoltà economica e di crisi di liquidità in cui, in periodi di crisi, versano tanto le imprese che le famiglie.

Nell'attuale stato di crisi, la perdita di potere di acquisto dei redditi delle famiglie nella zona euro, con conseguente crollo dei consumi e perdita di redditività delle attività produttive, determina che le imprese si trovano sempre più a gestire situazioni di sovraindebitamento e di crisi di liquidità.

Tuttavia, a seguito della crisi finanziaria internazionale e con l'inevitabile acuirsi dell'attuale crisi economica, i canali istituzionali e ufficiali di erogazione del credito sembrano inasprire sempre di più le condizioni di accesso.

La situazione di *credit crunch* che colpisce il nostro sistema economico sembra aggravata dall'entrata in vigore degli accordi di Basilea che impongono condizioni particolarmente rigide per l'erogazione del credito da parte degli intermediari finanziari.

Inoltre, le complessità, i formalismi, le tempistiche, le rigidità del sistema bancario, spesso legate anche alla richiesta di garanzie particolarmente onerose, sembrano tali da scoraggiare e inibire alcune fasce di utenza.

Questo panorama crea le condizioni più favorevoli per il dilagare del fenomeno dell'usura: la domanda e l'offerta di denaro finiscono per incontrarsi in mercati sommersi, spesso controllati da associazioni malavitose.

2. LE TIPOLOGIE DI USURA

Da un approfondito studio del fenomeno emerge che l'usura si atteggia con modalità diverse a seconda della tipologia di soggetto che la pratica e dei bisogni economici che è volta a soddisfare.

La prima tipologia di usura è quella più strutturata ed è legata alla presenza di potenti associazioni criminali e alla loro volontà di "riciclare" denaro sporco acquisendo il controllo di interi settori dell'economia.

La seconda tipologia viene gergalmente definita "usura di quartiere" ed è praticata da vicini e conoscenti per far fronte ad esigenze di vita legate ad importi di piccola entità.

Una terza tipologia di usura che, recentemente, grazie ad importanti pronunce giurisprudenziali è stata messa in luce, è la cosiddetta usura bancaria, praticata, oltre che dagli istituti bancari veri e propri, anche da società finanziarie ad hoc aventi come scopo sociale specifico l'erogazione di mutui o finanziamenti.

Storicamente le banche e le società finanziarie hanno sempre rivestito la figura di creditore legale, in quanto hanno basato il recupero del proprio credito sulla legalità delle garanzie e delle fidejussioni rilasciate. Tuttavia, recentemente, tali soggetti stanno modificando le condizioni di rilascio dei finanziamenti creando dubbi sulla legittimità delle condizioni che accompagnano l'erogazione del credito.

L'usura bancaria, praticata sia nei confronti di imprese che di consumatori privati, è un fenomeno "nascosto" e difficile da mettere in luce in quanto richiede lo svolgimento di approfondite analisi che presuppongono importanti conoscenze tecniche e specialistiche.

Molto spesso l'usura si annida nella mancanza di proporzione tra il valore delle garanzie richieste e l'ammontare del prestito; sovente le garanzie richieste dalla banca sono di tipo immobiliare e si sostanziano nella sottoposizione ad ipoteca di cespiti patrimoniali di valore eccessivamente sproporzionato rispetto all'ammontare del credito garantito.

In altre circostanze le banche impongono l'acquisto di titoli (azionari, obbligazionari) posti in deposito presso la banca finanziatrice.

In altre situazioni di posizioni *incagliate* di talune imprese nei confronti delle banche, o di crediti in *sofferenza*, le garanzie richieste possono arrivare alla cessione a favore della banca stessa di parti o della totalità delle aziende mediante trasferimenti di pacchetti azionari (aziende create e sviluppate nel tempo con tanti sacrifici, a volte compiuti da più di una generazione).

Il tutto viene aggravato da una precisa conoscenza da parte del sistema bancario delle condizioni economiche precarie in cui versano i soggetti che formulano la richiesta di finanziamento e questo sembra confermare una sorta di approfittamento dello stato di bisogno in cui versa il soggetto.

Infatti gli operatori bancari hanno accesso alle informazioni riservate della Centrale di Allarme Interbancaria e dei Sistemi d'Informazione creditizia.

3. LE CAUSE DELL'USURA

Se da un lato sembrano essere maggiormente colpiti dall'usura gli individui che non possono giovare di specifiche conoscenze di tipo bancario o finanziario, dall'altro, un attento esame della casistica ad oggi presente, evidenzia che le situazioni di sovraindebitamento e in generale la crisi finanziaria, costituiscono importantissimi fattori di rischio esponendo qualsiasi soggetto, sia esso un singolo, una famiglia o un operatore economico all'attacco degli usurai.

All'origine del sovraindebitamento può esserci:

- Eventi esterni che portano a crisi aziendali.
- Errori di valutazione in aspettative di reddito non realizzate, da contrazione del mercato, da crediti divenuti inesigibili, da politiche aziendali non proficue (espansione di un'attività in un settore o in un momento sbagliato, avvio di nuove attività imprenditoriali senza la liquidità sufficiente)...

Emerge, inoltre, che a volte i soggetti contraggono dei prestiti usurari spinti dall'urgenza di estinguere altri finanziamenti pregressi: infatti, nell'intento di onorare i debiti, di evitare i protesti, di conservare la proprietà dell'abitazione sottraendola da pignoramenti e dalle aste fallimentari, il ricorso all'usuraio sembra un'ancora di salvezza per una improbabile ristrutturazione della propria situazione debitoria.

5. RICONOSCERE IL FENOMENO

Importante rivolgersi a tecnici specializzati che per la loro professionalità, incentrata nella gestione delle patologie aziendali o delle situazioni di sovra indebitamento in genere, sono in grado di impostare un lavoro atto alla soluzione dei problemi.

Effettuare, con il fondamentale aiuto di un esperto in matematica finanziaria, una attenta analisi dei tassi di interesse applicati dal creditore per valutare, affiancati da un esperto in materia, le possibilità di una ricontrattazione delle condizioni del credito.

Questa soluzione sembra maggiormente praticabile laddove il creditore è un istituto di credito o società finanziaria che, per lo più, consapevole della inopportunità di un ricorso alla via giudiziaria, si mostra accondiscendente ad una soluzione transattiva della vicenda.

Fondamentale per il perseguimento di questa strada è che l'usurato abbia condotto, con l'aiuto di un professionista esperto in materia, una analisi di economia finanziaria volta ad accertare il tasso di interesse effettivamente praticato, anche tenendo conto di tutte le condizioni e le clausole accessorie del contratto.

Informarsi e formarsi sugli elementi qualificanti dell'usura al fine di acquisire una conoscenza della materia e padroneggiare meglio la situazione.

Di seguito approfondimenti sui seguenti argomenti:

5.1. I TASSI DI INTERESSE

A. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE

B. IL COSTO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO - TEG - TAEG

C. IL TASSO USURARIO

D. IL TASSO SOGLIA

E. IL TASSO DI INTERESSE MEDIO

- 5.2. LE SPESE BANCARIE
- 5.3. IL TASSO DI MORA
- 5.4. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
- 5.5. L'USURA OGGETTIVA
- 5.6. L'USURA SOGGETTIVA
- 5.7. LO STATO DI BISOGNO E LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO
- 5.8. GLI STRUMENTI DI CONTRASTO DELL'USURA
- 5.9. I VANTAGGI DELLA DENUNCIA
- 6 ACCORDO QUADRO TRA AUTORITA' DI VIGILANZA E STATO
- 7 CONSIDERAZIONI
- 8 APPROFONDIMENTI
- 9 L'INTERESSE
- 10. IL COSTO GLOBALE DEL CREDITO

5.1. I TASSI DI INTERESSE

A. Il tasso d'interesse nominale

Il **tasso d'interesse nominale** rappresenta la remunerazione in percentuale del finanziatore a titolo di credito calcolato sull'importo originario del prestito ed è stabilito nel contratto stipulato tra il creditore ed il debitore su base annuale.

Tale tasso è una sorta di compensazione per il fatto che il capitale dato in prestito venga restituito in maniera differita, per cui, per il lasso di tempo che va dalla data di concessione del prestito alla data di restituzione (scadenza), il creditore conteggia gli interessi pattuiti che vanno ad aggiungersi al capitale originario (montante).

In altri termini, il **tasso d'interesse nominale** è il tasso previsto in un atto o in un contratto di prestito, di finanziamento o di mutuo calcolato su base annua in percentuale sull'ammontare del finanziamento erogato. Indica il costo teorico per chi prende a prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch'esso, per chi lo presta.

Dal tasso di interesse nominale va distinto il tasso effettivo la cui individuazione tiene conto della prassi dei prestatori commerciali (banche, società finanziarie, etc.), di affiancare agli interessi nominalmente convenuti altri costi da sostenersi forfettariamente o percentualmente sul capitale erogato (commissioni, spese per istruttoria pratica, etc.).

Tali costi ulteriori incidono pesantemente sul concreto rapporto economico fra le parti e sull'effettivo costo del finanziamento.

In effetti, talvolta, i finanziatori comunicano e pubblicizzano un tasso nominale estremamente interessante, salvo poi trasferire le utilità che non ricavano dal prestito su altre voci accessorie, la cui quantificazione è successiva.

In tal modo il soggetto che eroga il finanziamento trae un importante guadagno dalle prestazioni accessorie, pur proponendo un prodotto finanziario nominalmente "vantaggioso" se lo si considera avendo riguardo unicamente al tasso nominale applicato.

Per questo, la legge italiana allo stato attuale obbliga i proponenti di prodotti finanziari a distinguere rigorosamente il tasso nominale (T.A.N.) dal tasso effettivo globale (T.E.G.).

B. Il costo effettivo del finanziamento - TEG / TAEG

Il Tasso effettivo globale (TEG) esprime il costo globale del credito praticato dal finanziatore, ossia esprime quanto costa complessivamente il finanziamento.

Con il T.E.G. vengono presi in considerazione tutti gli oneri finanziari, le commissioni e le spese del contratto, con esclusione, per esplicita disposizione normativa (L. 07.03.1996 n. 108 art. 2), delle spese per imposte e tasse e del costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.

Il TEG viene espresso in termini percentuali su base annua.

L'effettivo costo globale del credito, quindi, oltre che dal tasso di interesse nominale praticato è composto dai seguenti elementi:

Spese collegate all'erogazione del credito (spese di istruttoria, spese di apertura e chiusura pratica, spese di istruttoria rapida della domanda di finanziamento e comunque ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con l'operazione di finanziamento);

Commissione di massimo scoperto (c.m.s.) - commissione per scoperto di conto - commissione per messa a disposizione fondi se il finanziamento è legato ad un rapporto di conto corrente e/o di apertura di credito; Contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato).

Remunerazione a titolo di anatocismo trimestrale (interessi su interessi) se praticato.

Parzialmente diverso dal TEG è il TAEG, che viene individuato dalla Banca d'Italia tramite una rilevazione dei tassi medi di interesse praticati dalle aziende di credito sulla piazza al fine di ottenere un tasso di riferimento per categorie di affidamento e per classi di importo.

Sia il TEG che il TAEG esprimono il costo globale del finanziamento anche se si riferiscono a due momenti di rilevazione differenti: il primo (TEG) esprime il costo globale del credito praticato dall'istituto bancario in funzione del fido utilizzato dal correntista, ossia esprime quanto costa complessivamente tenere un certo ammontare di affidamento.

Il TAEG è la rilevazione dei tassi medi di interesse praticati dalle aziende di credito sulla piazza, effettuata dalla Banca d'Italia, per ottenere il tasso soglia trimestrale di riferimento per categorie di affidamento e per classi di importo.

Sia il TAEG che il TEG fanno riferimento al costo globale dei mutui e dei finanziamenti erogati alle imprese calcolandolo in misura percentuale rispetto all'ammontare del credito.

C. Il tasso usurario

Per stabilire il carattere di usurarietà del prestito bisogna considerare la legge speciale antiusura (L. 07.03.1996 n. 108, artt. 1-2), unitamente al testo unico bancario (TUB) regolato dal D. Lgs.vo n. 385 del 10.09.1993, art. 122, co. 1.

Si ha usura in tutti i casi in cui il TEG supera il tasso soglia di riferimento stabilito trimestralmente da Bankitalia, su delega della L. 108/96, per la categoria di affidamento in essere.

D. Il tasso soglia

Il tasso soglia rappresenta il tasso di interesse che qualsiasi intermediario finanziario (banche, istituti finanziari, ecc.) non deve superare nel conteggiare gli interessi sui capitali concessi in prestito.

Detto tasso soglia è stabilito dagli organi di vigilanza bancaria (Bankitalia) rilevando statisticamente sulla piazza il tasso effettivo medio globale (TEGM) sui rapporti creditizi accesi presso il sistema bancario.

CALCOLO DEL TASSO SOGLIA

Con riferimento agli affidamenti bancari in conto corrente, al II trimestre 2017, ad esempio, il Tasso Soglia di riferimento calcolato dalla Banca d'Italia per gli affidamenti in conto corrente con fido accordato maggiore di € 5.000,00 è pari al 15,3625%.

Tale tasso rappresenta una barriera a favore del correntista, che la banca non può superare con le applicazioni della totalità degli oneri in conto corrente.

Nel caso tale limite fosse superato, vuol dire che la banca ha commesso il reato di usura violando la Legge 07.03.1996 n. 108 "Disposizioni in materia di Usura".

I tassi soglia sono ottenuti aumentando della metà i tassi medi pubblicati dal Ministero del Tesoro sino al secondo trimestre 2011.

Dopo il D.L. 70/2011 i tassi sono ottenuti aumentando del 25% più quattro punti percentuali i tassi medi e conservando il saggio solo nel caso in cui il limite massimo degli otto punti non sia superato.

In pratica, aggiungendo una maggiorazione del 25% + 4% si ottiene il tasso soglia di riferimento per ciascuna categoria di affidamento (apertura di credito in C/C, portafoglio commerciale, mutui, leasing, prestiti personali, ecc.).

Il superamento pone a confronto il costo globale del credito utilizzato (TEG), derivante dalla sommatoria di tutti gli oneri connessi (interessi, commissioni, spese) con il tasso soglia fissato per la categoria di affidamento considerata.

Esempio:

Categoria di affidamento: apertura di credito in conto corrente

Costo globale del credito: TEG = 18,50%

Tasso soglia di riferimento: TS = 16,75%.

L'istituto finanziario, nel conteggiare il costo globale del credito sui capitali dati in prestito non poteva superare la soglia del 16,75%.

Tuttavia la banca ha applicato un tasso effettivo globale (TEG=18,50%) superiore al tasso soglia di riferimento per la categoria di affidamento considerata, per cui il TEG applicato è un tasso usurario.

Le conseguenze sono due: la prima di natura penale, ossia l'applicazione del tasso usurario costituisce un reato penale a carico dell'intermediario in base all'art. 644 cod. penale.

La seconda conseguenza è di natura civilistica: il cliente, lesa dall'applicazione dei tassi usurari, deve essere economicamente e patrimonialmente risarcito mediante la restituzione dell'intero malto (art. 1815 c.c.), con l'ulteriore richiesta del danno emergente e del lucro cessante a titolo risarcitorio.

E. Il tasso d'interesse medio

Il tasso d'interesse medio (TM) è la risultante della media dei tassi nominali ponderata per i capitali prestati, nell'ipotesi di una pluralità di tassi e di capitali.

In altri termini il tasso medio di interesse è la media aritmetica ponderata del fido accordato, fra il tasso di interesse minimo applicato entro il fido concesso ed il tasso di interesse massimo oltre il fido accordato, entrambi ponderati in funzione dell'ammontare di fido utilizzato nel trimestre.

La L. 108/1996 prevede che siano resi noti, con cadenza trimestrale, i tassi effettivi globali medi comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connessi con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Le Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel mese di agosto 2009 catalogano le operazioni di credito in categorie omogenee così come indicate nella tabella sotto riportata.

È stato attribuito alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario.

*Gli andamenti trimestrali e lo storico, a partire dal dal 1° aprile 1997, data di entrata in vigore del parametro di tale parametro di riferimento, sono consultabili sul sito della Banca d'Italia al link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html>

5.2. LE SPESE BANCARIE COLLEGATE ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Gli oneri rientranti nel costo globale del credito ai fini della determinazione del tasso usurario (T.E.G.) sono stati stabiliti innanzitutto dalla legge antiusura (108/96) e poi, successivamente confermati da una importante sentenza adottata dalla Corte di Cassazione che di seguito viene riportata.

La sentenza N° 262/2010 della Corte di Cassazione II° sez. penale, ha chiarito quali sono le componenti di oneri e spese praticati dagli istituti bancari da includere nella rilevazione del tasso usurario così come determinato dalla L. 108/96, statuendo che *“(....) nella determinazione del Tasso Effettivo Globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della Commissione di massimo scoperto, ove praticata, delle remunerazioni di qualunque tipo e delle spese collegate all'erogazione del credito eccetto le imposte e tasse.....”*.

Per verificare se il tasso di interesse applicato è usurario o meno è necessario effettuare un'analisi completa degli oneri e delle commissioni applicate.

In effetti, questa ulteriore categoria di balzelli costituisce uno degli elementi effettivi del costo del debito e deve essere considerata al fine di qualificare un tasso come usurario.

Nel caso in cui il creditore sia una banca, ad esempio, sono previste contrattualmente a carico del cliente una serie di commissioni di importi determinati e costanti che vengono addebitate per ogni singola operazione, indipendentemente dal loro importo.

Generalmente, negli estratti conto sono rinvenibili le seguenti tipologie di spese collegate al credito:

- Spese di chiusura trimestre;
- Spese di istruttoria fido;
- Commissioni su fidejussioni;
- Spese di assicurazioni del conto;
- Spese di chiusura pratica;
- Servizi accessori (home banking);
- Commissione di massimo scoperto;
- Commissione di disponibilità fondi;
- Commissione di istruttoria veloce della pratica;

Nell'ottica bancaria le spese per operazioni sono giustificate dal fatto che ogni operazione assorbe una certa quantità di risorse, sia che abbia un ammontare rilevante sia che ne abbia uno decisamente minore.

L'influenza sul tasso di interesse è comunque variabile a seconda del lavoro bancario effettuato nel corso dell'anno.

Infatti, uno stesso importo di lavoro bancario può essere realizzato con pochi movimenti di importo consistente, e quindi con limitati addebiti, oppure con una molteplicità di piccoli importi che danno luogo ad una lunga serie di addebiti.

5.3. IL TASSO DI MORA

I capitali concessi in prestito dalle banche e dagli altri intermediari, ad un tasso di interesse convenzionale (pattuito contrattualmente) hanno una scadenza prefissata, cioè una data stabilita per la restituzione del montante parziale o totale.

Qualora, alla scadenza prefissata il cliente utilizzatore del fido non adempia al rimborso del prestito, o al pagamento della rata di mutuo, la banca applica il tasso di mora pattizio unitamente al tasso nominale d'interesse.

In pratica, il tasso di mora rappresenta una maggiorazione del tasso nominale contrattuale ed è applicato soltanto nei casi di ritardato pagamento da parte del cliente.

La morosità è applicata sull'ammontare di capitale insoluto, al tasso di mora pattuito, per il numero di giorni di ritardo.

5.4. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.)

Dal punto di vista tecnico, la **c.m.s.** rappresenta uno degli elementi essenziali per la determinazione del costo globale del credito effettivo (TEG).

La Commissione di Massimo Scoperto è *“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi in favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.”* (così definita da Corte Cassazione Sent. n. 870/2006).

In sostanza la Commissione di massimo scoperto è la controprestazione dovuta dal cliente, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione nel periodo di riferimento per la "copertura" che la banca offre al cliente per lo "scoperto".

La disciplina sulle commissioni di massimo scoperto (Cms) è contenuta nella L. 2/2009, art. 2-bis, di conversione del D.L. 185/2008, entrata in vigore il 01/07/2009.

Art. 2-bis

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Inoltre, la L. 2/2009 ha introdotto sia la commissione di disponibilità fondi (CDF) che la commissione per scoperto di conto (applicabile per prestiti oltre l'ammontare del fido concesso).

Il riconoscimento di tali nuovi oneri a favore della banca è sottoposto alle seguenti condizioni:

La CMS deve essere applicata nell'ambito di un contratto di affidamento;

Il conto corrente intestato al cliente deve registrare un saldo a debito per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 gg. e sarà calcolata sul saldo debitore più elevato registrato che abbia una durata superiore a 30 gg.

La Commissione si applica nei limiti dell'affidamento accordato esclusi gli eventuali utilizzi oltre tale limite.

Conseguentemente deve ritenersi nulla la clausola che prevede una remunerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall'utilizzo.

5.5. L'USURA OGGETTIVA

L'**usura oggettiva** può essere definita come il semplice superamento del tasso soglia da parte del costo globale del finanziamento (TEG) o tasso annuo effettivo globale, anche per una differenza minima dello 0,000001% (L. 108/96, artt. 1-2).

Esempio:

TEG = 18%

TS = 17,95%

DIFF.= 0,05%

5.6. L'USURA SOGGETTIVA

Oltre all'usura determinata dal superamento del tasso soglia (usura "oggettiva o matematica") esiste una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore.

Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Lo stato soggettivo rilevante al fine dell'usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, dovuta ad esempio ad una crisi di liquidità.

L'usura soggettiva è diversa da quella oggettiva ed il superamento si ha con riferimento non al tasso soglia (TS), bensì rispetto al tasso effettivo medio globale (TEGM) praticato dalle aziende di credito similari operanti sulla piazza.

La condizione richiesta dalla legge, a differenza dell'usura oggettiva, è l'esistenza di una forte sproporzione tra TEG e tasso medio praticato sul mercato (TEGM).

Esempio:

TEG = 18%

TEGM = 12%

SPROP= 6% = (18%-12%)

L'**usura soggettiva** differisce da quella oggettiva, oltre che per i diversi parametri di confronto, anche per il fatto che, tra il TEG applicato dall'istituto ed il TEGM praticato sulla piazza deve esserci una sproporzione rilevante, non basta una differenza minima.

Nell'esempio, la sproporzione tra TEG applicato (18%) e TEGM praticato (12%) può considerarsi rilevante (6%), anche se non sono stati, a tal proposito, fissati né dalla legge né dagli organi di vigilanza parametri minimi di riferimento sull'entità della sproporzione.

5.7. LO STATO DI BISOGNO E LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO

Con il termine "**stato di bisogno**" si intende fare riferimento alle necessità finanziarie del soggetto richiedente l'affidamento.

Ad esempio, per un'azienda industriale o commerciale, lo stato di bisogno è fissato dall'ammontare di capitale necessario per attivare la produzione o la vendita.

L'azienda che non possiede capitali sufficienti per l'attività produttiva, si rivolge ad un soggetto per ottenere un affidamento che si attaglia al profilo del fabbisogno di capitale di cui necessita.

Con l'applicazione di tassi usurari, sia nel caso di usura oggettiva che nel caso di usura soggettiva, il creditore commette un reato penale di approfittamento dello stato di bisogno per praticare una politica di *pricing* usuraria.

Con particolare riferimento all'usura soggettiva, l'approfittamento dello "stato di bisogno" da parte del creditore determina una fattispecie di reato denominata "usura aggravata" poiché l'usuraio si avvantaggia della particolare situazione del soggetto passivo che si trova in una crisi di liquidità tale da limitare la sua libertà di scelta al punto da accettare di ricorrere al credito anche se a condizioni usuraie per far fronte alle impellenti necessità di vita.

La *ratio* della previsione di quest'aggravante si rinviene nel maggior disvalore dalla condotta di chi è deciso a trarre profitto dalla debolezza della vittima, debolezza che, pur in mancanza del richiamo all'approfittamento, l'usuraio tende a rivolgere a proprio vantaggio.

Altre fattispecie di usura aggravata, così come previste e disciplinate dall'art. 644 c.p., sono legate alla particolare posizione del soggetto passivo.

Si configura infatti come usura aggravata (art. 644 comma 5 n. 4) il reato commesso nei confronti di chi svolge attività imprenditoriali, professionali o artigianali: la *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che tali categorie di soggetti, per l'attività svolta, fanno maggiormente ricorso al credito. Inoltre l'usura nei confronti di chi opera nel mondo economico riveste una maggiore pericolosità in quanto rappresenta uno strumento per infiltrazioni della malavita nei settori produttivi.

Aggravanti legate alla posizione del soggetto attivo del reato sono invece previste dall'art. 644 comma 5 n. 5 (se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione) e n. 1 (se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare - tale previsione è legata all'esigenza di colpire più duramente i soggetti che, per il ruolo professionale che svolgono, generano nel soggetto passivo un maggiore affidamento circa la correttezza e la legittimità delle condizioni del prestito accordate).

Il reato risulta aggravato anche dal fatto che il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.

Anche tale circostanza è finalizzata a colpire duramente i tentativi delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nei settori "sani" dell'economia.

Accade frequentemente per di più che l'usuraio richieda al debitore, oltre agli interessi usurari, altri vantaggi economici fondati sul rilascio di una serie di garanzie sproporzionate rispetto all'ammontare di fido accordato, in una situazione di oggettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore, o anche la richiesta di depositi monetari presso l'istituto o l'acquisto di titoli in deposito da concedere a garanzia del prestito.

5.8. GLI STRUMENTI DI CONTRASTO DELL'USURA

Gli strumenti giuridici attivabili per contrastare il fenomeno dell'usura bancaria sono i seguenti:

- A. L. 7 marzo 1996 n. 108 (Legge antiusura);
- B. Accordo quadro tra Autorità di vigilanza e Stato per i Fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura e per i Fondi di solidarietà per le vittime dell'usura (L. 23 febbraio 1999, n. 44).

L. 7 MARZO 1996 N. 108 (LEGGE ANTIUSURA)

Come già accennato in precedenza, la legge antiusura (L. 108/96) è per antonomasia la regolamentazione penale di contrasto del fenomeno dell'usura, sia oggettiva vera e propria, che soggettiva impropria, riformulando gli artt. 644 e 644 bis c.p. *L'usura vera e propria* si ha nel caso in cui il soggetto usurato si trova in una condizione di *stato di bisogno* da soddisfare mediante il ricorso al credito.

L'usura impropria invece, riguarda i casi in cui l'usurato è un imprenditore commerciale o professionale che versa in condizioni di difficoltà economiche e finanziarie, e delle quali l'usuraio approfitta per trarre vantaggi economici.

L'ordinamento giuridico italiano considera lo stato di bisogno come un fattore aggravante dell'usura, per cui, l'usuraio incorre nel reato penale di *usura aggravata*.

Tra le novità più importanti introdotte dalla legge antiusura 108/96, è l'individuazione della Banca d'Italia quale soggetto deputato ad emanare parametri di contrasto dell'usura.

In altri termini, la Banca d'Italia ha l'onere di stabilire un tetto, ovvero un *tasso soglia* che non può essere superato per alcun motivo, ossia un limite oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari.

Il tasso soglia è calcolato trimestralmente dalla Banca d'Italia rilevando i tassi medi praticati dalle banche sul mercato ed aggiungendo un margine per ottenere il tasso soglia.

5.9. I VANTAGGI DELLA DENUNCIA

Attivare le forme di tutela giudiziaria che l'ordinamento prevede a favore delle vittime dell'usura presenta per l'usurato notevoli vantaggi anche sotto il profilo strettamente economico.

In effetti, da un punto di vista civilistico, è bene sapere che la legge dispone la nullità delle clausole che prevedono il vizio ma **non la nullità dell'intero contratto**.

Il debitore leso dall'usura, quindi, potrà ottenere la restituzione di tutti gli interessi usurari pagati così come previsto dall'art. 1815 comma 2 cod. civ.

Inoltre il finanziamento dovrà essere rielaborato con il tasso legale: i rapporti tra debitore e creditore non subiranno una improvvisa interruzione, ma avrà luogo solo una rimodulazione del tasso di interesse secondo i parametri di legge.

Sotto il profilo penalistico, il debitore, tramite i suoi legali o attraverso le associazioni di categoria o dei consumatori, può costituirsi parte civile nei giudizi penali contro l'usura ed ottenere un congruo risarcimento non solo dei danni patrimoniali, (commisurati al mancato profitto economico derivante dall'applicazione di interessi usurari) ma anche dei danni morali a ristoro della sofferenza subita.

Ulteriore importante novità introdotta dalla L. 108/96, artt. 14-15 è quella dell'istituzione di fondi speciali per le vittime e per i soggetti a rischio, prevedendo la stipula di accordi quadro tra le Autorità di Vigilanza (Bankitalia) e Stato.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'USURA (ART. 14)

Il *Fondo di solidarietà* per le vittime dell'usura si applica ai soli fatti che si sono verificati favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti per il reato di usura.

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura (art. 14, comma 5 L. 108/1996).

IL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA (ART. 15)

Il Fondo in esame è finalizzato all'erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva detti CONFIDI, oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Con tale fondo, infatti, le organizzazioni create con lo specifico fine di prevenire il fenomeno dell'usura, forniscono garanzie alle banche per l'erogazione di finanziamenti a breve o a medio e lungo termine a favore di singole persone, ma anche di piccole e medie imprese che non hanno più accesso al credito ordinario.

Inoltre è fondamentale sottolineare che le vittime dell'usura, qualora procedano alla denuncia penale contro l'usuraio ritenuto colpevole per richiederne la condanna stabilita dalla L. 108/96, possono usufruire di talune agevolazioni:

Sospensione delle scadenze dei prestiti insoluti per la durata di 300 giorni;

Accesso ai fondi di garanzia e di solidarietà per le vittime dell'usura previa dimostrazione del danno patrimoniale ed economico subito.

6. ACCORDO QUADRO TRA AUTORITÀ DI VIGILANZA E STATO

“La Banca d’Italia ha da sempre fornito collaborazione alle Autorità impegnate nella prevenzione e nella repressione di comportamenti illegali nel settore finanziario.

In tale contesto, si è proceduto alla sottoscrizione, nel luglio 2007, dell’Accordo-Quadro volto a rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell’usura e del racket e a incentivare l’utilizzo del Fondo di prevenzione previsto dall’art. 15 della legge n. 44/99 (cfr. messaggio n. 1217971 del 13.12.2007 di Bankitalia).

Come è noto, l’Accordo mira a promuovere iniziative volte a incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà attraverso il contributo del sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura.

In tale contesto i Confidi si sono impegnati a svolgere in tempi rapidi l’iter di esame delle richieste di accesso ai fondi speciali antiusura.

Le banche aderenti hanno assicurato di assumere le decisioni sulle proposte di affidamento con rapidità, erogando con sollecitudine le somme relative; inoltre, le stesse si sono impegnate, in occasione della valutazione dei fidi in essere e/o di eventuali nuove richieste di fido, a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi o di usura e abbiano chiesto l’accesso al *Fondo di Solidarietà*.

Peraltro, dopo oltre un anno dalla stipula dell’Accordo, sono stati segnalati casi nei quali le banche aderenti non avrebbero rispettato gli impegni assunti; ciò avrebbe in parte vanificato l’efficacia dell’azione di prevenzione dei ripetuti fenomeni criminali incentrata, come detto, sul meccanismo del Fondo di cui all’art. 15 della legge n. 44/99.

Al riguardo, ferma restando la necessità di preservare criteri di sana e prudente gestione nell’erogazione dei prestiti, si sottolinea che, nell’ambito dell’attività istruttoria delle pratiche di fido, la circostanza che il richiedente abbia subito atti estorsivi o di usura non può costituire un elemento ostativo alla concessione del finanziamento.

In ogni caso, qualora nell’applicazione degli standard di valutazione del merito di indicazioni generali sulle ragioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.

In caso di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale, potranno essere fornite indicazioni circa la possibilità di ricorrere alle Associazioni o alle Fondazioni impegnate nella prevenzione dell’usura ovvero segnalare eventuali iniziative di microcredito conosciute e operanti nella zona.

Infatti, grazie alla concessione di piccoli prestiti ed al finanziamento di microattività produttive si fornisce un contributo di assoluto rilievo alla riduzione di richieste di prestiti illegali; si tratta di un settore nel quale è opportuno che si sviluppi l’iniziativa congiunta del sistema bancario e delle Associazioni.

Va, inoltre, considerato con attenzione il caso di soggetti che, avendo chiesto l’elargizione a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, sono stati ammessi al beneficio della **sospensione dei termini** previsto dall’art. 20 della legge n. 44/99. In tali occasioni, nell’ottica di non pregiudicare la posizione degli interessati successivamente alla concessione del beneficio, gli intermediari dovranno evitare di compiere atti peggiorativi della situazione di clientela già affidata e ciò con particolare riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

Si rammenta, infine, che l’usura rientra nel novero dei reati presupposto del delitto di riciclaggio.

Pertanto, nell’adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni che presentino un “*fumus*” di usura.

L’attenta analisi dell’operatività della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette attenuano le probabilità di un coinvolgimento, ancorché involontario, in fatti di usura e i connessi rischi legali e reputazionali.”

Nell’individuazione delle modalità operative riconducibili a presunta attività usuraria, ci si potrà avvalere, oltre che delle indicazioni contenute nelle “*Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette*” della Banca d’Italia (c.d. “Decalogo”), degli specifici indici elaborati in merito dall’ex Ufficio Italiano dei Cambi.(1)

(1) Banca d’Italia-Comunicazione di maggio 2009 - Contrasto all’usura.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In **conclusione**, se, come si è detto, il fenomeno usura cresce adattandosi ad esigenze dettate dalle nuove povertà, figlie della società odierna, le strategie di contrasto devono necessariamente incrementare la propria efficacia.

Contrastare l'usura non significa, però, soltanto tamponare l'urgenza, ma anche prevenirne le cause e in ogni caso offrire alle vittime una soluzione alternativa all'usura, una prospettiva che dia alla legalità un valore reale oltre che morale.

In altri termini significa operare attraverso una visione più ampia, immaginare percorsi di contrasto e soluzioni concrete in grado di agire a lungo termine.

Perché un singolo o un operatore economico non abbia dubbi sul ricorso alla denuncia è fondamentale fornire una **risposta certa** alle domande che alimentano quei dubbi.

8. APPROFONDIMENTI USURA

ART. 644 CODICE PENALE

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 c.p. si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 3.098,00 ad € 15.493,00.”

“Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal 1° comma, procura a taluno una somma di danaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

“Per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.

“Le pene per i fatti di cui al 1° e 2° comma sono aumentate da 1/3 alla metà:

Se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

Se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a 3 anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione;

“Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di danaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

9. L'INTERESSE

REGIME DELL'INTERESSE SEMPLICE

La modalità di calcolo dell'interesse è duplice: la prima si chiama regime dell'**interesse semplice**, per cui, il tasso nominale si applica al capitale originario (C) per l'intero periodo di scadenza (durata del prestito).

Esempio:

C = capitale originario = € 1.000,00

i = tasso d'interesse nominale = 5%

t = durata del prestito (2 anni = 24 mesi).

L'interesse di competenza del periodo di durata calcolato sul capitale originario, al tasso annuale del 5%, è pertanto calcolato applicando la seguente formula finanziaria:

$$I = \frac{C * i * t}{36500}$$

Sostituendo i valori dell'esempio abbiamo che l'interesse corrisposto in regime di capitalizzazione semplice (I) ammonta a:

$$I = \frac{1.000 * 5 * 24 \text{ mesi}}{36500}$$

$$I = 3,29$$

REGIME DELL'INTERESSE COMPOSTO

In regime composto la banca applica al cliente l'interesse su interesse.

Questo vuol dire che, nel calcolo degli interessi l'importo originario del prestito viene sommato all'ammontare degli interessi conteggiati nel periodo (capitalizzazione composta), dando luogo ad un nuovo capitale su cui saranno calcolati ulteriori interessi e sommati ad esso, e così via dicendo.

Nell'esempio, per i primi 2 anni, un capitale originario di € 1.000,00 dato in prestito ad un tasso di interesse nominale del 5%, ha fruttato un interesse di 3,29.

Tale remunerazione viene così capitalizzata per generare ulteriori interessi per il 2° biennio di prestito.

La formula finanziaria per il 2° biennio è la seguente:

$$I = \frac{1.003,29 * 5 * 24 \text{ mesi}}{36500}$$

$$I = 3,30$$

La formula finanziaria per il 3° biennio è la seguente:

$$I = \frac{1.006,59 * 5 * 24 \text{ mesi}}{36500}$$

$$I = 3,31$$

Per effetto del regime di capitalizzazione composta (interessi su interessi) si genera la pratica bancaria dell'**Anatocismo** severamente vietato dalla legge (art. 1283 c.c.).

10. IL COSTO GLOBALE DEL CREDITO

La formula generale, è la seguente:

$$T.E.G. = \{[(1 + i/4) + K] + 0,00125*W\}^4 - 1$$

Il parametro K rappresenta il tasso di rotazione dell'indebitamento bancario in conto corrente nel periodo di riferimento, pari al rapporto di indebitamento medio e numero di operazioni attive e passive di periodo (lavoro bancario) tenendo conto dei giorni di valuta.

Il parametro W invece esprime l'incidenza % della c.m.s. sull'utilizzo medio di periodo.

Riportiamo l'esempio del tasso convertibile del 12% nominale, che diviene un tasso effettivo **i = 15,39%** per effetto dei giorni di valuta, per cui si avrà: (oneri %/100)

$$= \{[(1 + 0,1364/4) + 0,00077] + 0,00125 * 1,250\}^4 - 1$$

$$= (1,03410 + 0,0015625)^4 - 1 =$$

$$= 0,153889$$

$$= 15,39\%$$

Come si può osservare, il tasso annuo di interesse nominale (T.A.N. = 12%) tenuto conto dei giorni di valuta, è notevolmente aumentato, e può raggiungere livelli ancora maggiori se il tasso base di partenza fosse ancora più alto del 13,64%.

Mentre, il Tasso effettivo globale (T.E.G.), tenendo conto del TAN (Tasso convertibile annuo nominale=12%), della c.m.s., dei giorni di valuta e dell'incidenza % delle spese addebitate sull'utilizzo medio annuo è pari al 15,39%.

Su un utilizzo medio annuo di € 8.000.000,00 l'addizionale sugli interessi pari a 3,39% (15,39% - 12%), è pari a: € 271.200 (€ 8.000.000,00*3,39%) annuo

Fonti normative

Legge 7 marzo 1996 n° 108

Legge 28 gennaio 2009 n°2

Art. 644 del Codice Penale

Cassazione Sez. II Penale 5/4/03 n° 36346

Cassazione Sez. II Penale 19/02/2010 n° 12028/10

Cassazione Sez. II Penale 26/03/2010 n° 262/10

Cassazione Sez. II Penale 14/05/2010 n° 28743/10

Cassazione Sez. II Penale 23/11/2011 n° 46669/11

D.L. 185/08 convertito nella legge 28/1/09 n. 2

Art. 1815 del Codice Civile

Art. 1283 del Codice Civile

Art. 1346 del Codice Civile

Decreto Ministeriale del 24/12/2009

Istruzioni Banca d'Italia dicembre 2002

Nota Banca d'Italia dicembre 2005 in materia di C.M.S.
